

A differenza del processo penale nel processo civile non esiste l'istituto del legittimo impedimento.

L'avvocato che abbia altri impegni non può addurre giustificazioni legittime per la propria assenza.

Resta assente e basta.

Il processo prosegue comunque.

Se ha istanze da svolgere o si fa sostituire oppure si rimette (IMPLICITAMENTE) a quelle già svolte.

Non sono ammesse istanze fuori udienza, che violano il contraddittorio.

L'unica alternativa è:

a) la comparizione personale delle parti (TUTTE) con udienza spontanea, non convocata e fissata

b) la sostituzione occasionale da parte di un altro avvocato (a volte individuato dallo stesso avversario).

Si tratta comunque di metodi estemporanei, non dovuti, restando l'avvocato impedito per sé assente, a meno che venga formalmente sostituito, ripetesi.

Il proliferare di istanze di rinvio per legittimo impedimento deve cessare, non essendo il giudice nemmeno tenuto a provvedere sulle istanze stesse, se non per cortesia.